

CONTRATTO

per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi al progetto di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase progettuale da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa e con l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, conformi al D.M 23.06.2022 nell'ambito dell'intervento di restauro e risanamento conservativo dell'"ex Caserma Melegnano", in Lodi in via Fanfulla angolo via Lodino (codice scheda LOD0003), finalizzato alla riallocazione dei Reparti della Guardia di Finanza
CIG: 99158935C3 CUP: G19F23000030001

TRA

Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione di beni ed edifici pubblici (di seguito anche brevemente **"Agenzia"** o **"Stazione Appaltante"**) con sede legale in Roma, Via Barberini 38, C.F. e P.I. 06340981007 in persona del Direttore, Arch. Filippo Salucci, in virtù dei poteri attribuiti con la determinazione n. 107 del 16/11/2023, prot. n. 2023/27448/DIR, domiciliato per la carica ove sopra,

E

Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) con mandataria Gnosis Progetti Società Cooperativa con sede legale in Napoli, Via Medina n.40, P.IVA 05903251212 e **con mandante SPI S.r.l.** con sede legale in Napoli, Via Jannelli n. 23/H, P.IVA 04873791216, in persona dell'Arch. Francesco Felice Buonfantino, in qualità di Legale Rappresentante, Presidente del C.d.A. e Direttore Tecnico della società Gnosis Progetti Società Cooperativa, domiciliato per la carica ove sopra (di seguito anche **"Appaltatore"**), munito dei poteri di rappresentanza giusta procura speciale conferita

con atto di costituzione del Raggruppamento Temporaneo tra Imprese - Conferimento di mandato collettivo speciale stipulato in data 06.12.2023 a rogito del Notaio Alessandro Zampaglione che si allega al presente atto.

PREMESSO CHE

- Il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante la “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ha istituito l’Agenzia del Demanio, alla quale è attribuito il compito di amministrare i beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l’impiego e di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio;

- l’art. 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), disciplinano la costituzione di un’apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici finalizzata a favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici;

- il DPCM del 29 luglio 2021, adottato in attuazione dell’art. 1, comma 162 della predetta legge n. 145/2018, nell’abrogare il precedente DPCM del 15 aprile 2019, ha fissato le modalità organizzative e le funzioni della Struttura per la Progettazione, e la successiva Determina n. 104 prot.n. 2023/8979 del 05.04.2023 ha definito le competenze e i poteri della Struttura per la Progettazione;

- l’art. 16-bis, comma 9, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in legge n. 215/2021, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica ed innovazione digitale perseguiti dal PNRR, ha previsto misure per accelerare la realizzazione degli interventi di rifunionalizzazione, efficientamento energetico ed adeguamento sismico degli immobili di proprietà statale, gestiti dall’Agenzia del Demanio, e ha consentito alla predetta Agenzia di operare utilizzando le risorse della Struttura per la Progettazione;

- la Direzione Regionale Lombardia, perseguendo l'obiettivo di favorire da un lato il	
risparmio della spesa pubblica e dall'altro quello di valorizzare gli asset di proprietà	
pubblica attualmente sottoutilizzati o inutilizzati, ha individuato – tra gli immobili	
attualmente nella propria disponibilità – il compendio denominato Ex Caserma	
Melegnano, in Lodi in via Fanfulla angolo via Lodino (codice scheda LOD0003),	
ritenendolo idoneo per alla riallocazione dei Reparti della Guardia di Finanza mediante	
un Piano di Razionalizzazione;	
- in data 06.03.2023 è stata sottoscritta una Convenzione tra l'Agenzia del Demanio –	
Direzione Regionale Lombardia e il Comando Regionale Lombardia della Guardia di	
Finanza, al fine di definire le modalità operative e le tempistiche di realizzazione degli	
atti e degli interventi che ciascuna delle parti si impegna ad adempiere, determinando	
così i criteri generali per le successive fasi gestionali ed organizzative per la	
riqualificazione e riallocazione dei reparti presso la ex caserma Melegnano a Lodi;	
- l'art. 2 della predetta Convenzione prevede che il Comando Regionale della Guardia	
di Finanza affidi all'Agenzia del Demanio le funzioni di Stazione Appaltante e tutte le	
attività tecnico-amministrative finalizzate all'attuazione dell'intervento;	
- il medesimo articolo stabilisce che la Struttura per la Progettazione curerà le attività	
relative ai servizi tecnici, di ingegneria e architettura, da affidare ad operatori esterni,	
mentre la Direzione Regionale Lombardia dell'Agenzia del Demanio curerà la	
successiva fase esecutiva dell'intervento;	
- con nota prot. n. 2023/347/SpP del 09.03.2023 la Direzione Regionale Lombardia ha	
attivato la Struttura per la Progettazione per le attività di competenza;	
- con atto prot.n. 2023/974/SpP del 09/06/2023 è stato nominato quale Responsabile	
Unico del Procedimento (d'ora innanzi, per brevità, RUP), ai sensi e per gli effetti di cui	
all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, l'Arch. Michele Angelo Di Bella;	

- con determina prot. n. 130/Atti/SpP del 23.06.2023, la Struttura per la Progettazione	
ha avviato una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, volta	
all'individuazione di un operatore economico cui affidare la progettazione di fattibilità	
tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase	
progettuale da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa e con l'uso	
di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, conformi al D.M 23.06.2022	
nell'ambito dell'intervento di restauro e risanamento conservativo dell'ex Caserma	
Melegnano, in Lodi in via Fanfulla angolo via Lodino (codice scheda LOD0003),	
finalizzato alla riallocazione dei Reparti della Guardia di Finanza.	
- all'esito della procedura, con determina prot. n.382/Atti del 24/10/2023, il servizio di	
progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento	
della sicurezza in fase progettuale è stato affidato all'Operatore Economico costituendo	
RT con mandataria Gnosis Progetti Società Cooperativa con sede in Napoli, Via Medina	
n.40, P.IVA 05903251212 e con mandante SPI S.r.l. con sede in Napoli, Via Jannelli n.	
23/H, P.IVA 04873791216;	
- la Stazione Appaltante ha quindi effettuato le verifiche di legge, relative al possesso in	
capo all'Appaltatore dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e dei requisiti di	
partecipazione alla procedura di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, che hanno dato esito	
positivo, come da relazione del Rup prot.n. 473/Atti del 27/11/2023 e successiva	
dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione disposta con determina prot. n. 491/Atti	
del 01/12/2023 agli atti della Stazione Appaltante;	
- è decorso il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016;	
- l'Appaltatore, ai fini della sottoscrizione del presente contratto, ha costituito:	
<ul style="list-style-type: none"> • idonea cauzione definitiva n. ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, 	
costituita da polizza n. 2048405 emessa da REVO Insurance S.p.A.	

	l'11/12/2023 a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna	
	esclusa, previste nel contratto medesimo per un importo di Euro 72.501,60	
	(settantaduemilacinquecentouno/60) e valida sino all'emissione del certificato	
	di verifica di conformità, acquisita dalla Stazione Appaltante in originale	
	informatico sottoscritto digitalmente.	
	<ul style="list-style-type: none"> polizza di responsabilità civile professionale n. 1/39459/122/195734419 	
	prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice, emessa da Unipol Sai Assicurazione	
	S.p.A. il 05/10/2023 e valida sino al 22/09/2024, a favore di Gnosis Progetti	
	Società Cooperativa, a garanzia dei rischi derivanti dallo svolgimento di tutte	
	le attività di propria competenza, con massimale di € 5.000.000,00.	
	<ul style="list-style-type: none"> polizza di responsabilità civile professionale n. PI- 46193823O4 prevista 	
	dall'art. 24, comma 4 del Codice, emessa da Arch Insurance (EU) DAC, per il	
	tramite di DUAL Italia S.p.A il 25/06/2023 e valida sino al 25/06/2024, a	
	favore di SPI Srl, a garanzia dei rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le	
	attività di propria competenza, con massimale di € 2.000.000,00.	
	<ul style="list-style-type: none"> idonea garanzia di responsabilità civile per danni n.1/39459/88/198247671 	
	emessa, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., da	
	Unipol Sai Assicurazioni in data 12/12/2023 e valida sino all'11/12/2025, con	
	massimale di € 500.000,00.	
	Tali documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se	
	non materialmente allegati.	
	Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto	
	segue:	
	Art. 1 – Premesse, Allegati e Definizioni	

Le premesse del presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, così come gli atti in esso richiamati e quelli materialmente allegati.

Si intendono quindi parte integrante del contratto i seguenti documenti e sono materialmente allegati allo stesso: 1. Capitolato Tecnico Prestazionale e relativi allegati; 2. Offerta tecnica; 3. Offerta economica; 4. Patti di Integrità; 5. Determinazione del corrispettivo; 6 Atto costitutivo.

In caso di caso di contrasto tra le previsioni contenute nei precedenti documenti sarà data prevalenza ai documenti secondo il seguente ordine: 1. Contratto; 2. Capitolato tecnico prestazionale e relativi allegati; 3. Offerta tecnica; 4. Offerta economica; 5. Patti d'integrità; 6. Determinazione del corrispettivo 7. Atto costitutivo.

Art. 2 – Oggetto

1. La Struttura per la Progettazione affida, ai sensi dell'art. 1655 c.c., all'Appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna i seguenti servizi di architettura e ingegneria:

- progettazione di fattibilità tecnico ed economica;
- progettazione esecutiva;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

finalizzati all'esecuzione dei lavori di restauro e risanamento conservativo dell'"ex Caserma Melegnano", in Lodi in via Fanfulla angolo via Lodino (codice scheda LOD0003), per la riallocazione dei Reparti della Guardia di Finanza di Lodi.

2. Le prestazioni dovranno essere eseguite relativamente alla tipologia di progettazione richiesta, secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.

3. L'Appaltatore dovrà produrre la documentazione prevista dalla vigente normativa di settore ed eseguire le prestazioni professionali coordinandosi con il Responsabile Unico

del Procedimento.

4. Eventuali modifiche e/o varianti verranno regolate in base al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e alle ulteriori disposizioni normative applicabili.

5. L'intera documentazione, costituita da elaborati progettuali, studi, ricerche, e quant'altro si sia reso necessario resterà di proprietà piena ed assoluta della Stazione Appaltante, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, disporre secondo necessità, come previsto più nel dettaglio al successivo art. 18.

Art. 3 – Durata

1. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni affidate entro 168 giorni naturali e consecutivi (di cui 96 giorni per la redazione del PFTE e 72 giorni per la PE e CSP) decorrenti dalla data di avvio del servizio, secondo i termini e le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

Entro 20 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del presente Contratto e comunque prima dell'avvio del servizio, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante il piano di lavoro e il cronoprogramma dettagliato dei servizi richiesti nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

2. Le attività s'intenderanno concluse con l'avvenuto accertamento, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, della correttezza e completezza degli elaborati richiesti e con il rilascio del Certificato di Verifica di Conformità del servizio, o altro atto equipollente, delle prestazioni affidate.

Art. 4 – Corrispettivi e pagamenti

1. L'importo contrattuale, determinato a corpo, è pari a complessivi € 536.254,43 (cinquecentotrentaseimiladuecentocinquantaquattro/43), oltre oneri previdenziali (ove dovuti) ed IVA, corrispondente al ribasso offerto del 26,90% (ventisei,90%) sull'importo a base di gara pari a € 733.590,19 (Euro settecentotrentatremilacinquecentonovanta/19),

oltre accessori di legge, determinato ai sensi dell'All. 5 del presente contratto.	
2. Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a zero, trattandosi di servizi di natura intellettuale.	
3. Il suddetto importo verrà corrisposto secondo le indicazioni riportate al successivo comma 6 del presente articolo e ai paragrafi 10.2, 10.3 e 10.4 del Capitolato Tecnico Prestazionale.	
4. Il corrispettivo è accettato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile e indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.	
5. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al comma 1, tutti gli oneri e i rischi concernenti l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto oltre a quanto dovesse rendersi necessario per la corretta esecuzione dei servizi affidati e il completo adempimento delle obbligazioni assunte ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari.	
6. Le risorse finanziarie, necessarie per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento, sono interamente a carico della Guardia di Finanza. Il corrispettivo, pertanto, sarà direttamente erogato dal Comando Generale a favore dell'Appaltatore secondo le modalità di seguito indicate, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcunché dall'Agenzia in caso di ritardo nei pagamenti da parte del Comando Generale. Il Comando Generale provvederà al pagamento dei compensi previa trasmissione della pertinente documentazione probatoria da parte della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante, ad esito di verifica della predetta documentazione ivi compresa la fattura proforma trasmessa dall'Appaltatore, comunica al Comando Generale e direttamente all'Appaltatore il nulla osta amministrativo-contabile all'emissione della relativa fattura	

elettronica. A conclusione dell'attività relativa all'affidamento, gli atti di contabilità finale, regolare esecuzione o documenti equipollenti verranno trasmessi al Comando Generale per il formale provvedimento di approvazione e pagamento delle rate di pagamento.

7. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 all'Appaltatore potrà essere corrisposta, se richiesta, un'anticipazione del prezzo contrattuale. A tal fine l'Appaltatore dovrà costituire la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all'art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

8. Le fatture dovranno essere emesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovranno essere intestate al Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione Approvvigionamenti – Cod. Univoco 3100 – Codice Ufficio IPA 8OXWFE sull'apposito portale InIT, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il CUP:G19F23000030001, CIG 99158935C3 nonché il numero di riferimento del presente atto e, ove previsto, la dicitura "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972" (Split Payment). Eventuali ulteriori informazioni verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura per il tramite del SDI.

9. Il pagamento del dovuto sarà effettuato dal Comando Generale tramite mandato diretto intestato all'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura previo l'espletamento delle verifiche di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973, secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008, sul numero di conto corrente dedicato,

indicato nella Scheda fornitore debitamente compilata e sottoscritta dall'Appaltatore e previa verifica della conformità del servizio alle prescritte modalità di esecuzione, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e/o altro documento equipollente.

10. Al fine di garantire le suddette verifiche, ciascun componente del raggruppamento dovrà emettere fattura nei confronti del Comando Generale per le prestazioni dallo stesso eseguite, indipendentemente dall'eventuale mandato di pagamento in favore della mandataria previsto nell'atto costitutivo.

11. Sull'importo netto delle prestazioni, qualora siano previsti pagamenti corrispondenti a stati di avanzamento, verrà applicata una ritenuta dello 0,50 %, di cui dovrà esserne data evidenza nella fattura stessa.

Il totale delle ritenute sarà svincolato soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di Verifica di conformità del servizio e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva DURC e/o altro documento equipollente.

12. Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante e il Comando Generale della Finanza effettueranno le verifiche di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008.

Art. 5 - Clausola Revisione Prezzi

1. Il presente articolo troverà applicazione solo qualora la durata del servizio dovesse eccedere i dodici mesi per causa non imputabile all'Appaltatore, e si applicherà alla sola voce degli oneri e spese accessori.

2. Il corrispettivo contrattuale, per la sola parte degli oneri accessori di cui sopra, è aggiornato, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi di riferimento rilevati dall'ANAC, in assenza di questi sulla base dei prezzi rilevati dall'ISTAT, in assenza di quest'ultimi in relazione alla differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le

famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

3. La revisione dei prezzi di cui al comma precedente è riconosciuta solo per l'eccedenza superiore al dieci per cento (10%) delle variazioni accertate rispetto al corrispettivo originario, previa richiesta scritta dell'Appaltatore da presentare a pena di decadenza entro 10 giorni dall'emissione di ciascun certificato di verifica di conformità.

Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa, (ovvero, in caso di raggruppamento senza mandato all'incasso in favore della mandataria, i conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa che ciascun componente del raggruppamento avrà comunicato) indicato nella scheda fornitore con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

2. L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

4. L'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. L'Appaltatore dovrà, inoltre trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante

ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010.

6. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

7. In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare gli eventuali pagamenti all'Appaltatore tramite bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Art. 7 – Modalità di esecuzione, obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente contratto.

2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni affidate a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente contratto in conformità a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto.

3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere influenza sulla corretta esecuzione del contratto.

4. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, in fase di esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e

sanitarie vigenti.

5. L'Appaltatore si obbliga a consentire all'Agenzia di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie entrate in vigore o modificate successivamente alla sottoscrizione del presente contratto resteranno ad esclusivo rischio e carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4, salvo quanto stabilito dall'articolo 7. L'Appaltatore, pertanto, non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo nei confronti della Stazione Appaltante.

7. L'Appaltatore prende atto ed accetta che tutte le prestazioni affidate dovranno essere eseguite con continuità e, pertanto, senza sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del contratto e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, salvo che detta sospensione non derivi da causa allo stesso non imputabile.

8. L'Appaltatore si obbliga ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

9. L'Appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo.

10. In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, l'Agenzia, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

11. L'Appaltatore, dovrà comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, tramite PEC ogni eventuale sostituzione dei professionisti indicati nel gruppo di lavoro che si renda necessaria. Il professionista sostituito dovrà avere i medesimi requisiti professionali, così come prescritti nei documenti di gara. La Stazione Appaltante dovrà espressamente autorizzare detta sostituzione.

Art. 8 – Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore dovrà rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e quelle specifiche previste dal D. Lgs. n. 50/2016.

2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

5. Il personale incaricato dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall'Appaltatore con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia, la quale si limiterà ad impartire direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.

6. Resta inteso che l'Appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del presente contratto.

7. In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, l'Agenzia, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 9 – Responsabilità dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore resta responsabile, in relazione ai servizi svolti in esecuzione del presente contratto, per i danni arrecati, anche a terzi, derivanti dalla inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore che dovessero emergere anche successivamente alla data di scadenza del presente contratto.

2. Per l'effetto, indipendentemente dal rilascio del certificato di verifica di conformità o altro certificato equipollente e dell'intervenuto pagamento delle fatture, l'Appaltatore si impegna a tenere integralmente indenne ed a manlevare l'Agenzia a fronte di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o di risarcimento danni, avanzata da terzi e a fronte di qualsivoglia pretesa pecuniaria in generale, in relazione diretta od indiretta con l'esecuzione delle attività affidate con il presente contratto.

3. Il termine prescrizione di dieci anni ai fini dell'attivazione del meccanismo della manleva e garanzia decorrerà, in conformità alle norme di legge, dalla data in cui

l'Agenzia riceverà la richiesta di pagamento e/o di danni.

4. La manleva e garanzia così prestata obbligherà l'Appaltatore a tenere sollevata l'Agenzia da ogni responsabilità e/o perdita e/o obbligo di pagamento, di risarcimento e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo richiesti, sia in sede contrattuale che extra-contrattuale.

Art. 10 – Penali

1. L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto nel rispetto dei tempi stabiliti in esso e dal Capitolato Tecnico Prestazionale.

2. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali sarà applicata una penale pari allo 1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo del 10% dell'importo stesso, pena la risoluzione del presente contratto.

3. L'importo delle penali sarà detratto direttamente mediante compensazione finanziaria dai corrispettivi maturati dall'Appaltatore nella prima fattura utile, ovvero mediante escussione della garanzia definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

4. Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti. L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto dell'Agenzia al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'Appaltatore e non esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato. La rifusione delle spese suddette avverrà con le stesse modalità di applicazione della penale.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all'applicazione delle penali verranno formalmente contestati all'Appaltatore per iscritto dal RUP a mezzo PEC. L'Appaltatore dovrà comunicare sempre a mezzo PEC le proprie deduzioni al RUP

nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate ovvero l'Appaltatore non trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, verranno applicate le penali di cui sopra.

6. Restano salve eventuali sospensioni del servizio disposte dal RUP conformemente a quanto previsto nell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 23 del D.M. n. 49/2018 e per le ipotesi ivi previste.

7. Per motivi validi e giustificati la Stazione Appaltante potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata.

Art. 11 – Recesso

1. L'Agenzia si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, dandone preventiva comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC.

2. Alla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.

3. L'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 109, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

Art. 12 – Risoluzione del contratto

1. Il Contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante PEC, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

2. In ogni caso, si conviene che il presente contratto possa essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all'Appaltatore a mezzo PEC, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 13, 15, 17, 18 e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 10 maturate

dall'Appaltatore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.	
3. L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456	
C.C., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore - a mezzo Posta Elettronica	
Certificata - nei seguenti casi:	
a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate	
dall'Appaltatore ai fini della stipula del presente contratto;	
b) mancato possesso e/o perdita in capo all'Appaltatore dei requisiti di carattere generale	
di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;	
c) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal presente Contratto;	
d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, che dovesse	
coinvolgere l'Appaltatore;	
e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la	
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;	
f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della	
Legge n. 136/2010 e previsti all'art. 6 del presente Contratto;	
g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal	
presente contratto e dalla legislazione vigente;	
h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o	
reiterate irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere;	
i) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'Agenzia,	
inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e al Modello di	
Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Agenzia;	
j) mancato rinnovo delle polizze di responsabilità civile professionale nel caso in cui	
vengano a scadenza durante l'esecuzione del contratto;	
k) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di	

integrità prodotto in sede di partecipazione alla procedura di affidamento ed allegato al presente Contratto;

l) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011.

m) mancato possesso e/o perdita in capo all'Appaltatore dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016;

n) mancata comunicazione della variazione del Gruppo di Lavoro ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Tecnico Prestazione.

4. In caso di risoluzione, l'Agenzia ha la facoltà di escutere la garanzia definitiva per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno.

5. Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'Appaltatore inadempiente.

6. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

7. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire all'Agenzia tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'Appaltatore il medesimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, l’Agenzia incamererà la garanzia definitiva.

Art. 13 – Assicurazioni e garanzie

1. L’Appaltatore ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 ha prestato la garanzia definitiva indicata in premessa.

2. La garanzia definitiva assicura l’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.

3. L’Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente e, comunque, nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, la garanzia definitiva di cui l’Agenzia abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, pena risoluzione del contratto.

4. La garanzia resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata subordinatamente alla Verifica della Regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.

5. L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 24, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, ha prodotto copia della polizza di responsabilità civile professionale come indicato in premessa.

Art. 14 – Divieto di cessione del Contratto - Cessione dei crediti

1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 1, lett. d), punto n. 2, del Codice in materia di vicende soggettive dell’esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei confronti dell'Appaltatore inadempiente.

3. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore, si applica il disposto di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52.

4. Più precisamente, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

5. Ai sensi dell'art. 48 - bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito l'Appaltatore risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, l'Agenzia si riserva il diritto, e l'Appaltatore accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

6. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'Appaltatore.

Art. 15 – Modello ex D.Lgs. 231/2001, Impegno Etico e Patto d'integrità

1. L'Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e a tenere un comportamento in linea con le regole etiche e di condotta di cui al documento di Impegno Etico reperibile sul sito web dell'Agenzia, nonché con il patto d'integrità e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.

2. L'inosservanza di tali principi costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Agenzia a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

nonché ad esperire ogni eventuale azione volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi a causa di tale violazione.

3.L'Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dei principi di cui al comma 1.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi, e fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del contratto. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Art. 17 – Obblighi di riservatezza

1. L'Appaltatore, a pena di risoluzione del presente contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente

contratto.

3. L'Appaltatore è responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

Art. 18 – Proprietà dei materiali

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati progettuali previsti, ivi compresi documenti preparatori, generati dall'Appaltatore nell'ambito o in occasione dell'esecuzione delle prestazioni affidate con il presente contratto, nessuna esclusa, rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante, che potrà disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale, e la modifica. La Stazione Appaltante potrà introdurre agli elaborati consegnati dall'Appaltatore tutte le modifiche e/o integrazioni che riterrà necessarie e/o opportune, potendo ricorrere in tal caso anche all'attività di operatori diversi rispetto all'Appaltatore medesimo e senza che quest'ultimo possa vantare alcuna pretesa all'esecuzione di tali modifiche o diritto al riconoscimento di indennizzi o risarcimenti.

Art. 19 – Domicilio delle Parti

1. Per tutti gli effetti nascenti dal presente Contratto, le Parti eleggono il domicilio come di seguito specificato:

- l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede legale della capogruppo Gnosis Progetti Società Cooperativa con sede legale in Napoli, Via Medina n. 40, indirizzo pec/email:gnosisprogetti@pec.it.

- la Stazione Appaltante elegge il proprio domicilio presso Roma, 00187, Via Barberini,

38, indirizzo pec: strutturaprogettazione@pce.agenziademanio.it.

2. Tutte le comunicazioni fatte agli indirizzi di posta elettronica sopra indicati si intenderanno perfezionate e ricevute.

Art. 20 – Foro competente

1. Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro territorialmente competente. Resta inteso che è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 21 – Spese del Contratto imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative alla stipula e alla eventuale registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso.

2. Il presente contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità telematica, conformemente a quanto sancito dall'art. 32, comma 14, D. Lgs. 50/2016.

3. La presente scrittura privata, ai sensi dell'art. 5 co. 2 del DPR 131/1986 è soggetta a registrazione in caso d'uso, con spese a carico dell'Appaltatore.

Per l'Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione

Per l'Operatore Economico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere ed approvare tutte le disposizioni del presente contratto, con

particolare riferimento agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20.

Pertanto, con la sottoscrizione in modalità elettronica del presente contratto devono intendersi espressamente approvate anche le predette clausole negoziali.

Per l'Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione

SALUCCI FILIPPO
2023.12.27 15:51:18
CN=SALUCCI FILIPPO
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97-VATIT-06340981007

Per l'Operatore Economico



Buonfantino
Francesco
Felice
Ordine degli
Architetti di
Napoli
Architetto
27.12.2023
08:20:45
GMT+00:00

